

## CONTENZIOSO

---

### ***Accertamento nullo se l'Ufficio dimentica i documenti del contribuente***

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n.6971/15**, accogliendo il ricorso promosso da un contribuente, ha nuovamente riconosciuto **l'obbligatorietà (a pena di nullità dell'avviso accertamento emanato) dell'instaurazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di adeguato contraddittorio in caso di ricorso alla procedura di accertamento tributario standardizzato**.

La vicenda processuale trae origine dalla **notifica al contribuente di un invito al contraddittorio finalizzato alla definizione dell'accertamento in corso**, dal quale erano emersi in capo allo stesso maggiori compensi percepiti nell'esercizio della propria attività professionale di architetto.

La pretesa impositiva veniva avanzata da parte dell'AdE in virtù delle **risultanze derivanti dall'utilizzo di parametri presuntivi**, con i quali si era accertato il **sostenimento di maggiori spese per acquisti finalizzati alla produzione del reddito professionale** nonché una **maggiore consistenza dei beni strumentali impiegati**.

**L'invio da parte del contribuente di una relazione illustrativa all'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria** non era servito ad impedire che questa emanasse a suo carico il relativo avviso di accertamento prima della data fissata per l'incontro.

**I primi due gradi del giudizio** sorto dall'impugnazione promossa dall'architetto avverso tale atto impositivo si erano rivelati tuttavia **sfavorevoli** allo stesso.

**Sia la CTP Roma che la CTR Roma, infatti, avevano respinto le domande avanzate dal contribuente** in veste di ricorrente ed appellante, confermando pertanto la pretesa erariale.

**Questi aveva presentato nel prosieguo ricorso per cassazione**, deducendo sei differenti motivi, a suo avviso in grado di attestare l'illegittimità della sentenza resa all'esito del secondo grado di giudizio.

Come si evince dalla lettura della pronuncia in esame, il secondo tra questi, dedicato **all'instaurazione del contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente antecedentemente rispetto all'emissione dell'atto impositivo**, risulta quello in grado di suscitare il maggior interesse.

Il ricorrente aveva, per il tramite d'esso, denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.3, co. 181 ss. L. n.549/95, nonché dell'art.5 D.Lgs. n. 218/1997 in relazione all'art. 360 c.p.c. per avere l'Amministrazione finanziaria ritenuto che **il contraddittorio con il contribuente si fosse regolarmente svolto**, allorquando l'AdE avrebbe in realtà emanato l'atto impositivo in una data antecedente rispetto a quella fissata per l'incontro tra le parti.

Inoltre, **a detta del contribuente** l'AdE non avrebbe minimamente tenuto conto, ai fini dell'emanazione dell'atto, **della relazione ad essa trasmessa da parte dell'architetto** (con la quale questi aveva esposto le proprie ragioni) nonché dei relativi documenti prodotti in allegato.

La Corte di Cassazione, richiamando la propria pregressa giurisprudenza, ha sottolineato come **le presunzioni semplici** che devono corroborare l'applicazione dei c.d. **"studi di settore"** devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non aprioristicamente determinati per legge bensì da accertarsi (in riferimento allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a detti parametri) all'esito del contraddittorio da svolgersi col contribuente a pena di nullità.

**L'instaurazione del contraddittorio** (oltre che assolutamente necessaria al fine di consentire al giudicante di valutare l'effettiva sussistenza dello scostamento di cui si ragiona) è a detta della Corte di Cassazione **richiesta da un'interpretazione costituzionalmente orientata**, indipendentemente dal fatto che siano reperibili o meno nell'ordinamento giuridico nazionale specifiche disposizioni volte ad imporre l'attuazione.

**Il senso del contraddittorio preventivo**, come quello che avrebbe dovuto trovare spazio nella fattispecie oggetto di attenzione da parte della Corte, è difatti quello di vincere **la naturale astrattezza che caratterizza la modalità accertatrice parametrica**, adattandola alla specifica situazione del contribuente interessatone.

Secondo la Corte, l'Ufficio è legittimato ad emettere l'avviso di accertamento, **motivandolo esclusivamente alla luce dei rilevati scostamenti**, solo ove il contribuente abbia rifiutato di aderire all'invito al contraddittorio (astenendosi in tal modo dall'offrire prova contraria rispetto a quanto asserito dall'Amministrazione finanziaria).

Il fatto che l'AdE abbia nella fattispecie totalmente ignorato tanto le ragioni addotte da parte del contribuente nella propria relazione illustrativa quanto la documentazione fornita a suffragio, emettendo peraltro anzitempo l'atto impositivo a carico del medesimo, è stato dunque ritenuto censurabile da parte della Corte di Cassazione, che ha provveduto a **cassare la sentenza della CTR Roma**, la quale si fondava piuttosto sull'assunto di una "non condivisione" (anziché su quello di una "non considerazione") da parte dell'AdE della documentazione fornita dal contribuente.